

CODICE ETICO

DI

FLYING ANGELS FOUNDATION

E.T.S.

| Rev. | Data | Natura della modifica |
|------|------------|--|
| 00 | 18.12.2023 | Adozione del Codice Etico di Flying Angels Foundation, con delibera del Comitato di Indirizzo. |

Sommario

| 1. | Introduzione | | . 3 |
|--|---|---|-----|
| 2. | . Principi gene | rali | . 3 |
| | Articolo 1. | Trasparenza | . 3 |
| | Articolo 2. | Onestà | . 3 |
| | Articolo 3. | Legalità | . 4 |
| | Articolo 4. | Imparzialità | . 4 |
| | Articolo 5. | Prevenzione del conflitto di interessi | . 4 |
| | Articolo 6. | Tutela e valorizzazione della persona | . 4 |
| | Articolo 7. | Diligenza | . 5 |
| | Articolo 8. | Garanti dell'attuazione del Codice | . 5 |
| | Articolo 9. | Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente | . 5 |
| | Articolo 9. | Gestione del personale e ambiente di lavoro | . 6 |
| Articolo 10. Tutela della privacy | | | . 7 |
| | Articolo 11. | Sviluppo sostenibile | . 7 |
| | Articolo 12. | Sicurezza informatica | . 7 |
| | Articolo 14. Rapporti con la Pubblica Amministrazione | | |
| | Articolo 15. | Relazioni esterne | . 8 |
| | 15.1 Rappor | ti con i bambini/beneficiari | . 8 |
| | 15.2 Rappor | rti con i donatori, volontari, fornitori e consulenti | . 8 |
| | 15.3 Relazio | oni con la stampa e i media | . 8 |
| Articolo 16. Sponsorizzazioni e omaggi | | | |
| | Articolo 17. | Adempimenti societari | . 9 |
| | Articolo 18. | Obbligatorietà e sanzioni | . 9 |

1. Introduzione

Il Codice Etico (di seguito anche il "Codice") è un documento ufficiale di Flying Angels Foundation E.T.S. (di seguito anche solo "la Fondazione" o "FAF"), approvato dal Comitato di Indirizzo, che raccoglie i principi e le regole comportamentali a cui sono soggetti tutti coloro che operano o, comunque, intrattengono rapporti con la Fondazione (ad es., *partner*, donatori, fornitori, etc.).

Scopo del presente Codice è quello di dichiarare e diffondere i valori e le regole comportamentali cui la Fondazione intende far costante riferimento nell'esercizio della propria attività.

Il Codice ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001.

Tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, tutti i dipendenti senza alcuna eccezione, i collaboratori e chiunque altro intrattenga rapporti con FAF, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, ovvero chiunque operi, in Italia o all'estero, per perseguire gli obiettivi della Fondazione (di seguito definiti "Destinatari") sono chiamati al rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente Codice.

I Destinatari che violano i principi e le regole contenuti in questo Codice, ledono al contempo il rapporto di fiducia instaurato con la Fondazione.

Il presente Codice, che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è disponibile sul sito *internet* della Fondazione ed è conservato all'interno dei locali dell'immobile ove ha sede la Fondazione.

2. Principi generali

La Fondazione ha come scopo quello di consentire ai bambini e ragazzi, di età inferiore a 18 anni, gravemente malati che si trovino in pericolo di vita o con disabilità gravi alleviabili solo con il ricorso a cure specialistiche, ovunque essi vivano nel mondo in condizioni di disagio, di poter accedere - laddove le locali strutture sanitarie non consentano interventi chirurgici e terapeutici adeguati - alle cure che possano salvare loro la vita e/o comunque che possano alleviare le disabilità garantendo una qualità della vita dignitosa.

FAF, per il raggiungimento dello scopo, procura e dona i biglietti aerei – per il bambino, il parente/accompagnatore ed eventualmente per il medico/paramedico/equipe – per il viaggio di andata e ritorno necessari per il trasporto del paziente al luogo dove sia possibile fornirgli le necessarie cure.

Nello svolgimento della propria attività la Fondazione si ispira ai seguenti principi.

Articolo 1. Trasparenza

La Fondazione orienta la propria attività alla massima trasparenza: ogni operazione e transazione è correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua, secondo le norme vigenti e le procedure interne. Sono proibite senza eccezioni pratiche di corruzione e comportamenti collusivi. I soggetti che hanno rapporti con la Fondazione devono essere posti nella condizione di avere informazioni complete e precise sulle attività che li riguardano.

Articolo 2. Onestà

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della Fondazione, per le sue iniziative, e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti con i portatori di interessi, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Il perseguimento dell'interesse di FAF non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà.

I Destinatari rispettano i più elevati *standard* di integrità, onestà e correttezza in tutti i rapporti all'interno e all'esterno della Fondazione.

I Destinatari sono resi consapevoli che la commissione di reati a vantaggio o nell'interesse della Fondazione rende la medesima soggetta all'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e si impegnano, in ragione di ciò, a denunciare tempestivamente qualsiasi fenomeno del genere all'Organismo di Vigilanza nonché alle funzioni aziendali preposte.

Articolo 3. Legalità

FAF opera nel pieno rispetto delle leggi vigenti, delle direttive, dei regolamenti nazionali ed internazionali e di tutte le prassi generalmente riconosciute, in tutti i Paesi in cui opera.

La Fondazione non promuove, né intrattiene rapporti con organizzazioni, associazioni o movimenti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità vietate dalla legge.

I Destinatari sono obbligati ad agire nell'osservanza delle leggi e degli obblighi previsti da singoli atti normativi vigenti (ad es. licenze, riconoscimenti e/o autorizzazioni, regolamenti, ecc.) in concreto applicabili.

Ogni attività non conforme alla legge è da intendersi espressamente vietata.

Articolo 4. Imparzialità

FAF opera in maniera equa e imparziale nei rapporti con tutti i propri interlocutori, adottando nei loro confronti gli stessi criteri comportamentali, pur nelle differenti forme di relazione e comunicazione richieste dalla natura e dal ruolo istituzionale degli interlocutori medesimi.

È vietata ogni forma di discriminazione basata sulla nazionalità, il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche, l'età, l'orientamento sessuale, la disabilità, lo stato di salute ed, in genere, afferente a qualsiasi tratto della persona umana.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad attenersi a tali principi nel trattamento imparziale e corretto dei propri interlocutori.

Articolo 5. Prevenzione del conflitto di interessi

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari devono evitare di versare in situazioni personali di conflitto di interessi, come, ad esempio, quella in cui un dipendente o un collaboratore persegua un interesse diverso da quelli connessi all'oggetto sociale della Fondazione, ovvero laddove questi si avvantaggi a titolo personale di opportunità offerte da determinate attività della Fondazione.

Per "conflitto di interessi" deve intendersi il caso in cui il Destinatario persegua un interesse diverso dallo scopo della Fondazione o compia attività che possano, comunque, interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della Fondazione, ovvero si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari della stessa.

Se dovessero comunque insorgere, in maniera occasionale, situazioni di conflitto o situazioni di potenziale conflitto, è richiesta a tutti i Destinatari la massima trasparenza e, dunque, l'obbligo di darne adeguata e tempestiva comunicazione alle funzioni di vertice della Fondazione.

Nel caso in cui il conflitto di interessi coinvolga componenti del Comitato di Indirizzo o dell'Organo di Controllo, il componente in questione si impegna a dichiarare il conflitto in questione secondo gli obblighi previsti dalla legge e a renderne tempestivamente edotto l'Organismo di Vigilanza.

Articolo 6. Tutela e valorizzazione della persona

Il valore della persona in quanto tale è un principio fondamentale che guida il modo di agire della Fondazione. FAF riconosce il diritto alla vita e il diritto alla salute come fondamentali diritti

dell'individuo e interessi della collettività, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

FAF riconosce la necessità di tutelare il diritto alla vita e il diritto alla salute inteso come il diritto di poter accedere alle cure mediche necessarie per garantire la sopravvivenza e/o comunque per alleviare le disabilità che non consentono una qualità di vita dignitosa.

FAF per il raggiungimento del proprio scopo e, quindi, per avere maggiori possibilità di garantire il diritto alla vita e alla salute a quanti più bambini/ragazzi sia possibile, potrà collaborare, mediante l'acquisto e la donazione di biglietti aerei, con altri attori (ad es. Organizzazioni Non Profit, Ospedali, medici e individui) che condividono gli stessi suoi valori e principi.

Articolo 7. Diligenza

La Fondazione, nelle proprie attività, si impegna a garantire il rispetto del Protocollo operativo – elaborato ed approvato – per far sì che il proprio intervento avvenga con la maggior tempestività possibile e sia realizzato prestando la massima cura ed attenzione alla tutela del minore trasportato.

FAF, al fine di garantire la migliore scelta possibile in termini di fattibilità dell'intervento, riconosce al proprio Comitato Scientifico, composto di medici qualificati nelle varie specialità di medicina e chirurgia, di essere l'unico soggetto legittimato a valutare le richieste pervenute alla stessa e di poter conseguentemente dare l'approvazione per l'inizio della procedura atta a procurare e donare i biglietti aerei.

Articolo 8. Garanti dell'attuazione del Codice

Il controllo sul rispetto del Codice è affidato al Comitato di Indirizzo.

L'Organismo di Vigilanza avrà cura di evidenziare eventuali necessità di aggiornamento o adeguamento del medesimo, in base all'evoluzione del quadro normativo vigente e delle attività della Fondazione.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente

FAF si impegna a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, anche tramite la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei relativi rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di dipendenti e collaboratori, che partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

In particolare, la Fondazione:

- effettua un'adeguata formazione del proprio personale in materia di salute e sicurezza;
- prevede l'adozione dei dispositivi di sicurezza necessari;
- cura la predisposizione del piano di evacuazione e organizza periodicamente prove simulate per la gestione delle emergenze, al fine di illustrare al proprio personale i comportamenti da adottare in caso di pericolo grave ed imminente;
- adotta i piani di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza;
- verifica periodicamente l'idoneità degli uffici, assicurando il corretto adeguamento dei luoghi di lavoro alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e chiede al personale di rispettare tutte le prescrizioni in tal senso.

FAF svolge le proprie attività tenendo in considerazione l'esigenza di protezione dell'ambiente e condanna qualunque tipo di azione o comportamento potenzialmente lesivi dell'ambiente e del territorio.

La Fondazione chiede al proprio personale e ai collaboratori la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.

Pertanto, ove un componente della Fondazione riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informare il RSPP dei connessi rischi.

Il personale della Fondazione non deve porre gli altri dipendenti o collaboratori di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Tutti coloro che lavorano per la Fondazione sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.

In particolare, la Fondazione:

- rispetta la normativa in materia ambientale e gestisce, tramite fornitori selezionati, i rifiuti
 prodotti, verificando che gli stessi abbiano le autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni
 necessarie all'esercizio delle attività, nonché adoperandosi per la tracciabilità del processo e il
 controllo della filiera:
- opera le proprie scelte tenendo in considerazione e limitando i potenziali impatti sul territorio e sull'ambiente.

Articolo 9. Gestione del personale e ambiente di lavoro

FAF riconosce come uno dei principali fattori di successo il contributo professionale delle persone che vi operano, nel rispetto dei principi di lealtà e fiducia.

In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e della legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, la Fondazione si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali. In particolare, la Fondazione:

- evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna;
- cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di
 pari opportunità ed uguaglianza, in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo
 Statuto dei lavoratori ed i CCNL applicabili;
- crea un ambiente lavorativo in cui le caratteristiche personali del singolo lavoratore non diano vita a discriminazioni;
- assicura la tutela della *privacy* del personale ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti;
- vigila affinché, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, non venga dato luogo a riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
- si impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e non svolge alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di persone in stato di clandestinità;
- si impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti inseriti nelle "liste di riferimento" (c.d. *black list*);
- si impegna a promuovere la cultura della sicurezza nel lavoro, anche attraverso incontri informativi e formativi diretti al personale, ed il rispetto dell'ambiente.

La Fondazione considera riprovevole ed offensivo:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze che abbiano effetti analoghi sulla psiche o sul corpo;
- consumare o cedere, a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa;

 detenere in qualsiasi luogo che sia riconducibile alla Fondazione o comunque scambiare attraverso e-mail o in qualsiasi altra modalità, materiale pornografico, pedopornografico o anche immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Articolo 10. Tutela della privacy

FAF riconosce il valore strategico dell'informazione, definendo precise regole di riservatezza al fine di evitare un'impropria divulgazione di informazioni e immagini. In particolare, è richiesta una specifica cautela nel trattare le informazioni relative all'attività svolta, ai dati di collaboratori e di terzi in genere (compresi i bambini) e si impegna a proteggere le informazioni acquisite.

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie attività, possono venire a conoscenza di dati riservati. Pertanto, la Fondazione si adopera per trattare tali informazioni nel rispetto della normativa e delle prescrizioni previste dal Garante della *privacy*.

L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui la Fondazione intrattiene rapporti inerenti all'attività svolta, mediante specifiche clausole contrattuali o mediante la sottoscrizione di patti di riservatezza.

Articolo 11. Sviluppo sostenibile

La Fondazione imposta il proprio *modus operandi* nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile, promuovendo lo sviluppo di un ambiente sociale equo.

La Fondazione tutela, inoltre, l'ambiente come bene primario e definisce la propria attività in modo da garantire la compatibilità tra iniziative ed esigenze ambientali del Paese dove la Fondazione opererà, incoraggiando lo sviluppo di tecnologie che rispettino l'ambiente.

Articolo 12. Sicurezza informatica

La strumentazione informatica in dotazione ai Destinatari deve essere utilizzata nel pieno rispetto delle leggi vigenti, della sua destinazione d'uso, dei regolamenti interni ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità.

È pertanto vietato e del tutto estraneo a FAF l'utilizzo non corretto degli strumenti informatici di proprietà, dal quale possa derivare la commissione di condotte illecite.

Articolo 14. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

In tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Pubbliche Autorità od Istituzioni, FAF riconosce l'importanza di una sana e proficua collaborazione e si impegna a dare piena e scrupolosa attuazione alla normativa ed alla disciplina regolamentare applicabile.

A tal fine, la Fondazione deve impegnarsi a:

- operare attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare i propri interessi e le proprie posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Tutti i Destinatari sono obbligati a mantenere con la Pubblica Amministrazione, nazionale ed internazionale, relazioni di piena collaborazione, nel rispetto dei principi del presente Codice.

È pertanto vietato:

• corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali a dipendenti pubblici o pubblici ufficiali, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio ed assicurare vantaggi di qualunque tipo all'ente;

- dare, offrire o promettere denaro od altre utilità ovvero esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di loro parenti o conviventi, per indurli al compimento di qualsiasi atto conforme o contrario ai doveri di ufficio;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti pubblici/pubblici funzionari;
- utilizzare il sistema dell'assunzione o il sistema retributivo per accordare vantaggi diretti o indiretti a dipendenti pubblici/pubblici funzionari;
- presentare dichiarazioni non veritiere dinnanzi alla Pubblica Amministrazione;
- falsificare, alterare o omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Fondazione.

Per quanto riguarda i rapporti con le Autorità Giudiziarie, è vietato esercitare condizionamenti di qualsiasi natura sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Articolo 15. Relazioni esterne

15.1 Rapporti con i bambini/beneficiari

Obiettivo primario della Fondazione è quello di tutelare il diritto alla vita e il diritto alla salute, permettendo ai bambini l'accesso alle cure mediche necessarie per garantirne la sopravvivenza e/o comunque per alleviarne le disabilità che non consentono una qualità di vita dignitosa.

Pertanto, tali rapporti vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di *privacy*.

I beneficiari devono essere pienamente informati sulle attività che svolge la Fondazione, nonché sui principi etici a cui si ispirano i suoi collaboratori e i *partner*.

15.2 Rapporti con i donatori, volontari, fornitori e consulenti

La principale ricchezza della Fondazione è costituita dalle risorse umane, anche interne, di cui FAF valorizza le competenze, le aspirazioni e la professionalità.

FAF si impegna ad instaurare con i propri interlocutori esterni rapporti basati su tutti i principi previsti dal presente Codice.

In particolare, la scelta dei propri fornitori, consulenti e *partner* in generale poggia su una valutazione oggettiva, che prende in considerazione la qualità, i costi e i beni e/o i servizi offerti, oltreché i requisiti d'integrità, onorabilità e professionalità nonché l'assenza di qualsiasi sospetto passato o presente di coinvolgimento in attività illecite, terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico.

Il fornitore, in qualunque caso, mediante la sottoscrizione del contratto, accetta espressamente i principi riportati nel presente Codice.

15.3 Relazioni con la stampa e i media

Le comunicazioni verso l'esterno devono essere veritiere, riscontrabili, non aggressive e rispettose dei diritti e della dignità della persona, nonché delle previsioni in materia di *privacy*.

Articolo 16. Sponsorizzazioni e omaggi

È vietato ai Destinatari offrire, o tentare di offrire, omaggi commerciali, regali o altre utilità che possano costituire violazioni di leggi o regolamenti, o siano in contrasto con il Codice, o possano costituire un pregiudizio, anche solo di immagine.

È parimenti vietata (anche per il tramite dei familiari) l'accettazione di omaggi, regali o altri benefici che possano compromettere l'indipendenza di giudizio. A tal fine, i Destinatari devono evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con gli interessi di FAF.

Articolo 17. Adempimenti societari

La Fondazione, nella redazione del bilancio e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, osserva e chiede ai propri dipendenti di:

- rispettare le norme codicistiche e i principi contabili vigenti in materia;
- rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

Articolo 18. Obbligatorietà e sanzioni

I Destinatari del presente Codice sono obbligati ad osservare e rispettare i principi sopra enunciati e a conformarsi alle regole comportamentali nello stesso definite.

La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali la Fondazione s'impegna a diffondere ogni connessa informativa.

Le contestazioni, l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono a carico degli organi di governo dell'ente, nel rispetto dei poteri conferiti, nei limiti delle deleghe e delle competenze.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili va precisato che, con riferimento al personale dipendente, qualsiasi provvedimento sanzionatorio nei loro confronti deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali e/o dal CCNL di riferimento, anche in considerazione di quanto previsto nel sistema disciplinare che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo adottato da FAF ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice da parte di fornitori, collaboratori esterni e consulenti è considerata come grave inadempimento contrattuale da parte degli stessi e sarà gestita secondo le previsioni di cui al Modello Organizzativo.